

CAMERA PENALE DI TARANTO

Avv. Pasquale Caroli



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Il Direttivo della Camera Penale di Taranto, nell'ambito delle proprie specifiche prerogative, desidera effettuare le seguenti precisazioni in merito alla vicenda assurta agli onori della cronaca in seguito al rigetto da parte del Tribunale di Taranto, di una richiesta di rinvio per legittimo impedimento sanitario del difensore.

Premesso che la nostra Camera Penale è in stato di agitazione permanente con riferimento ad alcuni provvedimenti di rigetto di istanze di rinvio presentati da avvocati per certificati motivi di salute e che tale forma di protesta è stata oggetto di una adesione ufficiale dell'Unione Camere Penali Italiane, avvenuta con delibera della Giunta Nazionale emanata il 28/05/2018, il Direttivo desidera chiarire di aver preso atto della questione relativa ad una ulteriore ordinanza emessa in data 18 giugno 2018 dal Tribunale di Taranto e della successiva polemica che ne è scaturita sui social network.

Si intende precisare che il contenuto letterale dell'ordinanza esprime concetti non condivisibili con riferimento alla valutazione di istanze di rinvio per motivate necessità sanitarie dei difensori.

In particolare, emerge chiaramente dal testo del provvedimento il principio secondo cui si potrebbe ritenere preminente l'esigenza di definizione del processo, a scapito di comprovate esigenze di salute dell'avvocato, il quale dovrebbe modulare le proprie necessità di cura sulla base del calendario di udienza.

Effettuate tali imprescindibili premesse quanto all'analisi testuale del provvedimento, deve però segnalarsi come in questo caso sia emersa una concreta mancanza di lesività del suddetto provvedimento in relazione al caso specifico del difensore istante, poiché il provvedimento, seppur non accettabile nella motivazione formale, risulta essere stato preceduto da un accordo per il rinvio tra il Presidente del Collegio e il collega richiedente.

Tali informazioni, emerse solo in seguito alla polemica scatenatasi sui social network e non evincibili dalla mera lettura del relativo verbale d'udienza, pur ridimensionando la specifica questione da un punto di vista umano e sostanziale, rendono chiaro come una lettura asettica dell'ordinanza abbia potuto generare allarme nella comunità forense.

Pur confermando con fermezza il giudizio negativo sul dato testuale emergente dalla suddetta ordinanza, si ritiene che la questione debba essere qualificata come occasione per rivalutare il bilanciamento tra le esigenze di gestione dei procedimenti da parte dell'Autorità Giudiziaria e le prerogative umane e professionali degli avvocati impegnati nei procedimenti, ricordando sempre che le istanze di rinvio per legittimo impedimento determinano la sospensione dei termini di prescrizione, circostanza spesso non nota all'opinione pubblica.

Si coglie l'occasione di augurare al collega una pronta guarigione.

Si allega il verbale d'udienza omissato nelle parti violative della privacy, affinché ognuno possa consultarlo.

IL DIRETTIVO